



**COMUNE DI SAN NICOLO'
D'ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
COMUNITA' ALLOGGIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 10.03.2008 (modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.07.2014)

INDICE PARTE I

- art. 1- Tipologia, obiettivi e finalità della struttura**
- art. 2 - Riferimenti normativi**
- art. 3 - Destinatari del Servizio**
- art. 4 - Servizi della Struttura**
- art. 5 - Ubicazione e descrizione della struttura.**
- art. 6 - Autorizzazione al funzionamento.**
- art. 7 - Modalità di affidamento.**
- art. 8 - Durata della concessione.**

PARTE II - ORGANIZZAZIONE INTERNA

- art. 9 - Lista di attesa.**
- art. 10 - Tariffe.**
- art. 11 - Divieti.**
- art. 12 - Cartella personale.**
- art. 13 - Servizio mensa.**
- art. 14 - Tempo libero.**
- art. 15 - Volontariato.**
- art. 16 - Rapporti con l'ambiente esterno.**
- art. 17 - Pulizia e riassetto dei locali.**
- art. 18 - Disinfestazione e derattizzazione.**
- art. 19 - Controllo della gestione.**
- art. 20 - Condotta.**
- art. 21 - Rispetto del CCNL.**
- art. 22 - Assistenza sanitaria.**
- art. 23 - Reclami.**
- art. 24 - Osservanza delle norme regolamentari.**
- art. 25 - Dimissioni.**
- art. 26 - Decesso.**
- art. 27 - Valori degli ospiti deceduti**
- art. 28 - Riunioni degli ospiti.**
- art. 29 - Rapporti con i familiari.**
- art. 30 - Assistenza religiosa.**

Parte III - ONERI E RESPONSABILITÀ

- art. 31 - Oneri a carico del concessionario.**
- art. 32 - Oneri arredi e migliorie.**
- art. 33 - Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.**
- art. 34 - Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.**
- art. 35 - Responsabilità civili e penali connesse all'espletamento del servizio.**
- art. 36 - Materiali e attrezzature.**
- art. 37 - Pubblicità del regolamento.**

PARTE I - NORME GENERALI

art. 1 Tipologia, obiettivi e finalità della struttura

La Comunità alloggio anziani è una struttura a carattere residenziale a bassa intensità assistenziale e prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, totalmente autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. La struttura garantisce al contempo il potenziamento della capacità di autonomia personale e l'assistenza per il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, promuovendo la vita comunitaria con l'obiettivo di stimolare momenti di incontro per la costruzione di relazioni all'interno della struttura e con il tessuto sociale della realtà in cui la comunità è inserita.

La struttura deve garantire uno sforzo continuo di interazione e collaborazione con il Comune al fine di facilitare l'azione di ciascun soggetto in una logica di "rete" e favorire la creazione di un contesto territoriale favorevole al raggiungimento degli obiettivi.

L'ingresso nella struttura dovrà rappresentare per l'ospite un'opportunità per vivere più serenamente la sua vita in quanto accudito e protetto, sentendosi comunque sempre soggetto attivo e partecipe della vita della comunità.

Il Servizio svolto nella comunità alloggio, di natura socio assistenziale, sarà rivolto prioritariamente ai cittadini residenti a San Nicolò d'Arcidano, ultrasessantacinquenni, autosufficienti.

La comunità alloggio è attualmente idonea ad ospitare anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Sarà facoltà del concessionario estendere il servizio anche a soggetti non autosufficienti. In questo caso sarà onere del medesimo procedere, a propria cura e spese, all'effettuazione dei lavori necessari per l'utilizzo della struttura quale residenza protetta per anziani e persone non autosufficienti, nonché all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e accreditamenti.

art. 2 Riferimenti normativi

Il servizio si fonda sui principi e sui contenuti espressi dalla legge n° 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 " Sistema integrato dei servizi alla persona" (Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali), nonché su quanto espresso nell'art.43 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005. Inoltre, la Regione Sardegna con Delibera di Giunta Regionale n. 33/36 del 08/08/2013, resa definitiva con DGR n. 55/17 del 03.12.2013, ha stabilito i requisiti generali comuni a tutte le strutture previste dal Regolamento di attuazione ed il dettaglio dei requisiti delle strutture sociali.

art. 3 Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio gli anziani che hanno compiuto i sessantacinque anni di età totalmente autosufficienti, di ambo i sessi o in caso di estensione del servizio da parte del concessionario sarà rivolto anche a coloro che non possono o non vogliono più vivere presso la propria abitazione o nucleo familiare.

La struttura può accogliere fino a n. 12 unità.

Nel caso in cui il concessionario estendesse il servizio anche a soggetti non autosufficienti con l'effettuazione a proprie spese dei lavori necessari per l'utilizzo della

struttura quale residenza protetta sarebbero destinatari del servizio anche anziani e persone non autosufficienti.

art. 4 - Servizi della struttura.

La comunità alloggio per anziani offrirà agli ospiti i seguenti servizi:

- alloggio in camera doppia;
- distribuzione dei pasti (colazione, pranzo, merenda e cena);
- igiene della persona, delle camere e dei locali comuni;
- rasatura della barba, taglio/acconciatura dei capelli;
- lavanderia, stireria, rammendo degli abiti;
- assistenza spirituale;
- attività ricreative, di animazione e sociali.

art. 5 – Ubicazione e descrizione della struttura.

La comunità alloggio per anziani è realizzata a San Nicolò D'Arcidano nella via Eleonora D'Arborea.

La struttura, ubicata in una zona centrale e tale da consentire un facile scambio con l'ambiente esterno ed un facile accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio – sanitari presenti nel Comune, sarà costituita da un unico corpo, dotato di spazi collettivi ed individuali e composto da:

piano terra: ingresso, locale ricezione, locale mensa/sala comune, cucinotto con annessi servizi igienici, deposito materiale pulito ed attrezzatura, deposito materiale sporco, locale medicheria/infermeria con annesso bagno assistito, n. 6 camere da letto doppie con servizi igienici, n. 2 locali deposito, ufficio amministrativo, locale spogliatoi personale.

art. 6 - Autorizzazione al funzionamento.

La gestione della struttura è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

art. 7 - Modalità di affidamento.

La struttura verrà affidata in gestione a soggetto qualificato mediante concessione ex art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

L'individuazione di un concessionario avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il rapporto tra il Comune e il concessionario si configurerà come atto di concessione del servizio di gestione dell'immobili di proprietà comunale, finalizzato all'esercizio di pubblici servizi rivolti alla collettività.

Sarà data facoltà agli anziani ospiti di personalizzare la loro stanza con oggetti personali, quali fotografie, quadri, soprammobili, effetti personali, ecc..

art. 8 - Durata della concessione.

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale al funzionamento della struttura.

PARTE II - ORGANIZZAZIONE INTERNA

art. 9 – Lista di attesa.

Il concessionario deve predisporre e tenere aggiornata apposita lista d'attesa delle persone che chiedono l'inserimento nella struttura, in ordine cronologico.

La richiesta di accesso deve essere redatta dall'interessato o persona di fiducia sul modulo reso disponibile dal responsabile della struttura, cui dovranno essere allegati:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza
- impegno alla corresponsione della tariffa da parte del richiedente o della persona che lo assiste;
- certificato attestante le condizioni psico-fisiche, rilasciato dal medico su apposito modulo;
- dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente regolamento di gestione della struttura.

Nell'inserimento in graduatoria hanno la precedenza i cittadini residenti nel Comune.

Il requisito dell'ordine cronologico di presentazione della domanda può essere superato dal concessionario qualora obiettive ragioni di estrema gravità, di natura non sanitaria, impongano dopo un'analisi comparativa dei casi in attesa, di dare una motivata precedenza alla richiesta.

All'atto dell'ammissione verrà assegnato ad ogni ospite un posto letto, con relativo mobilio in dotazione. L'assegnazione della camera verrà disposta dal direttore della struttura, tenendo conto nel limite del possibile delle esigenze degli utenti.

L'ospite, all'atto dell'ammissione, dovrà essere munito di corredo personale idoneo e sufficiente.

art. 10 – Tariffe.

Le tariffe della struttura comunità alloggio, sono stabilite dal concessionario nel rispetto del contratto di concessione stipulato con il Comune.

art. 11 – Divieti.

Non è consentito tenere animali all'interno della struttura. È consentito fumare esclusivamente negli spazi esterni o in quelli individuati dalla direzione.

art. 12 - Cartella personale.

La documentazione degli utenti dev'essere conservata dal concessionario nel rispetto della legge sulla privacy.

art. 13 - Servizio mensa.

Il concessionario è tenuto al rispetto della tabella dietetica approvata dalla azienda sanitaria locale competente.

Il concessionario si avvarrà del di trasporto pasti da ditta specializzata nel settore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, del sistema di autocontrollo haccp

Il servizio mensa può essere esteso anche a persone non ospiti della struttura, residenti nel Comune, segnalate dal Servizio Sociale dell'Ente.

I pasti da somministrare agli ospiti sono: prima colazione, pranzo, merenda e cena; in occasione dei compleanni degli ospiti e delle festività nazionali, civili o religiose (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, Ascensione, 1 maggio, 2 giugno, Corpus Domini, Ferragosto, 1 novembre, 8 dicembre, Santo Patrono) il concessionario dovrà predisporre un pasto più ricco ed elaborato di quello ordinario, realizzato preferibilmente sulla base delle richieste e dei gusti delle persone ospitate.

I pasti saranno somministrati come segue:

- colazione ore 8.00
- pranzo ore 12.00 (ottobre-aprile), ore 12.30 (maggio-settembre)
- merenda ore 16.30

- cena ore 19.00 (ottobre-aprile), ore 19.30 (maggio-settembre).

Gli ospiti devono essere presenti nella sala mensa all'ora stabilita per i pasti, salvo motivato impedimento; il concessionario deve garantire agli ospiti un menu personalizzato e idoneo nel caso di specifica prescrizione medica.

art. 14 - Tempo libero.

L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo in cui ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali e sociali spontaneamente scelte.

A tal fine il personale del centro si renderà animatore di iniziative, utilizzando l'attrezzatura a ciò predisposta (televisore, radio, video registratore o lettore DVD, giochi di società).

Le attività saranno svolte nei locali a ciò destinati (sala di soggiorno, giardino), secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla direzione.

art.15 Personale per la Comunità alloggio

La qualificazione degli operatori è un elemento fondamentale per la realizzazione di un intervento residenziale di alta qualità.

Il Concessionario dovrà prestare la massima attenzione nella selezione del personale, vista l'importanza dell'incarico da ricoprire.

Oltre a competenze professionali, tutto il personale dovrà possedere particolari qualità personali quali: capacità di ascolto, sensibilità, attenzione, pazienza e dovrà rispettare, in ogni momento, la volontà, la riservatezza e la privacy degli ospiti.

Così come stabilito dalla normativa regionale: " all'interno di ogni struttura deve operare il personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di adeguata qualificazione ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto.

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative richiesto è il seguente:

· **Coordinatore/responsabile di struttura:**

Il Coordinatore Responsabile deve essere in possesso del diploma di Laurea, nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", o nella Classe In Scienza del Servizio Sociale, così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, sono altresì validi il corso di Laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia.

· **Assistente Sociale**, deve essere in possesso del diploma di Laurea, nella "Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale".

· **Educatore professionale**, deve essere in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e Scienze della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea in Pedagogia.

· **Animatore** in possesso dell'attestato regionale;

· **Operatori Socio Sanitari**, in possesso dell'attestato regionale. Gli Operatori Socio-Sanitari (OSS) adeguati in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria e, comunque, non inferiore ad un operatore socio-sanitario per otto ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di due operatori di cui uno all'interno della comunità, e l'altro con reperibilità notturna che garantisca un intervento tempestivo in caso di emergenze."

· **Personale Ausiliario.**

· **Responsabile Amministrativo**, si occupa degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e patrimoniale della comunità;

· **Figure professionali sanitarie**, si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto.

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere definite nell'ambito di convenzioni tra i soggetti gestori ed i rappresentanti delle organizzazioni e/o associazioni secondo le modalità di legge.

Il personale deve portare ben visibile, , un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita". art. 15 – **Volontariato.**

È riconosciuta la funzione delle associazioni del volontariato per l'effettuazione, di concerto e con l'autorizzazione del concessionario, di attività culturali, sociali, assistenziali all'interno della struttura, purché nel pieno rispetto dei ritmi di vita, dei bisogni e dei cicli lavorativi vigenti.

Nell'espletamento delle attività autorizzate, i volontari devono attenersi al rispetto del presente regolamento e degli accordi presi con il concessionario.

L'attività dei volontari consiste in interventi integrativi rispetto ai servizi di competenza del concessionario. Le prestazioni fornite non devono configurare rapporti di dipendenza contrattuale, né comportare un impegno a tempo pieno.

art. 16 - Rapporti con l'ambiente esterno.

L'ospite è libero di ricevere all'interno della struttura parenti e amici, nel rispetto delle modalità stabilite dalla direzione.

Previa comunicazione alla direzione, l'ospite è libero di uscire dalla struttura, anche per trascorrere del tempo presso i nuclei familiari di riferimento, fermo l'obbligo di pagamento della tariffa mensile.

art. 17 - Pulizia e riassetto dei locali.

Negli orari in cui si devono svolgere le pulizie delle stanze, dei servizi igienici e dei locali di uso comune, gli ospiti devono soggiornare in spazi diversi da quello in cui si svolgono le pulizie.

art. 18 – Disinfestazione e derattizzazione.

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla disinfestazione e derattizzazione dell'intera struttura, al fine di assicurare la massima igiene dei locali e attrezzature.

art. 19 - Controllo della gestione.

Il concessionario deve consentire le visite ispettive e ogni altra forma di verifica sull'espletamento del servizio da parte del servizio sociale del Comune o di altro personale incaricato, al fine di verificare lo stato della struttura e le modalità di gestione del servizio. Il grado di soddisfazione degli utenti può essere verificato dall'Amministrazione anche mediante la compilazione di questionari.

Il concessionario dovrà garantire l'espletamento del servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato e quantitativamente sufficiente, in base alla normativa vigente in materia.

Si indicano di seguito le principali figure di riferimento che saranno operanti nella struttura:

- coordinatore della struttura, nominato dal concessionario, con i seguenti compiti:
acquisire le domande di inserimento, stabilire l'inserimento dei nuovi ospiti;
curare la realizzazione dei servizi generali di ospitalità e assistenza degli ospiti;
controllare l'attività di tutti i servizi interni, sia generali che di assistenza immediata, intervenendo con opportuni interventi di coordinamento, correzione e miglioramento;
organizzare l'attività del personale, stabilendo turni e settori di lavoro;
controllare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio;
raccogliere ed elaborare i dati della gestione a fini statistici;
predisporre una relazione annuale sull'andamento del servizio, nonché ogni qualvolta si renda necessaria, per l'Amministrazione Comunale;
- ricevere domande, comunicazioni, lamentele e proposte degli ospiti e dei loro parenti, relative al funzionamento dei servizi, provvedendo nei limiti del possibile;
- educatore professionale / animatore, con i seguenti compiti:
organizzare il tempo libero degli ospiti, attuando opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e le attività dei singoli e dei gruppi, programmando e attuando iniziative di carattere aggregante; svolgere funzioni di stimolo all'autosufficienza e al mantenimento dei contatti sociali;
- operatore socio sanitario / assistente domiciliare e dei servizi tutelari:
assistere gli ospiti in tutto quanto occorre nelle esigenze personali quotidiane;

art. 20 – Condotta.

Il personale in servizio è tenuto a mantenere un contegno riguardoso, corretto e rispettoso della personalità e del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili. È fatto divieto al personale di ricevere mance, compensi o regali di alcun genere da parte degli ospiti o dei loro familiari.

art. 21 – Rispetto del CCNL.

Il concessionario dovrà assicurare al personale dipendente il trattamento economico e normativo dovuto, nel rispetto del CCNL di categoria e della eventuale contrattazione integrativa.

art. 22 – Assistenza sanitaria.

Ogni ospite sarà libero di scegliere il proprio medico curante tra quelli convenzionati con il S.S.N. - Azienda USL n. 5.

Il medico curante si occuperà delle prestazioni sanitarie di medicina generica. Le prestazioni infermieristiche, riabilitative e di medicina specialistica verranno effettuate dal servizio sanitario nazionale.

art. 23 – Reclami.

I reclami relativi alla qualità del servizio ed al comportamento del personale dovranno essere presentati al direttore della struttura o all'ufficio servizi sociali del Comune.

art. 24 – Osservanza delle norme regolamentari.

Il personale e l'ospite saranno tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

art. 25 – Dimissioni.

L'ospite può esprimere la volontà di lasciare la struttura, dando al concessionario un preavviso di almeno trenta giorni. Sarà cura del direttore comunicare l'intenzione dell'ospite ai parenti.

Il direttore può dimettere l'ospite in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- condotta incompatibile con le esigenze e gli obblighi della vita comunitaria;
- morosità;
- assenza ingiustificata.

art. 26 – Decesso.

È compito del direttore/Coordinatore dare comunicazione ai parenti del decesso dell'ospite.

art. 27 – Valori degli ospiti deceduti

In caso di decesso di un ospite sarà cura del coordinatore procedere a redigere un verbale nel quale siano elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto. Tali beni, verranno restituiti agli eredi che ne facciano specifica richiesta.

art. 28 – Riunioni degli ospiti.

Il coordinatore promuove l'attività di gruppo invitando gli ospiti a riunioni finalizzate alla discussione di argomenti di particolare interesse per gli stessi.

art. 29 – Rapporti con i familiari.

Il coordinatore promuove e tiene i contatti con i familiari dell'ospite, al fine di garantire il mantenimento delle relazioni familiari.

art. 30 – Assistenza religiosa.

È garantita all'ospite la libertà di professare la propria fede religiosa.

Parte III - ONERI E RESPONSABILITÀ

art. 31 – Oneri a carico del concessionario.

Sono a totale carico del concessionario, oltre alle spese per il personale e gli oneri riflessi, le spese per il funzionamento della struttura, quali ad esempio: i generi alimentari, il carburante, l'energia elettrica, l'impianto e l'esercizio del telefono, i materiali di consumo per la pulizia e la disinfezione dei locali, il riscaldamento, l'aria condizionata, il trasporto e l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e tutto quanto necessario per il funzionamento ottimale del servizio.

art. 32 - Oneri arredi e migliorie

La struttura attualmente non è arredata. Ricadrà sul concessionario l'onere di arredare la stessa a propria cura e spese.

Gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche previste dalla legge per la tipologia di riferimento. A tal fine il concessionario dovrà presentare in sede di gara una descrizione dettagliata degli arredi nonché appositi depliant dai quali si evinca la tipologia e la qualità degli stessi. La tipologia e la qualità dei materiali proposti saranno oggetto di attribuzione di specifico punteggio in sede di gara. Al termine della gestione gli arredi e le migliorie resteranno di proprietà del Comune.

Il Concessionario potrà, a propria cura e spese, realizzare gli interventi strutturali necessari per rendere la struttura idonea ad ospitare anche anziani non autosufficienti. In questo caso i lavori dovranno preventivamente essere autorizzati dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Qualora la struttura, così come modificata, sia idonea ad

ospitare anziani non autosufficienti il Concessionario potrà ospitare anche tali soggetti previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo. Gli arredi dovranno essere conformi alle prescrizioni imposte dalla normativa in vigore per anziani non autosufficienti.

Il canone annuo si intende già decurtato della spesa sostenuta per le eventuali opere di riadattamento dei locali e per l'arredamento degli stessi. Nessuna pretesa, pertanto, potrà essere in tal senso avanzata dal Concessionario.

art. 33 – Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il concessionario deve attenersi nell'esecuzione del servizio alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 626/94.

art. 34 – Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Il concessionario, in sede di stipula del contratto dovrà trasmettere al Comune la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

art. 35 – Responsabilità civili e penali connesse all'espletamento del servizio.

Sono a carico del concessionario tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'espletamento del servizio. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici. Nessuna responsabilità potrà inoltre ascrivere al Comune sotto l'aspetto economico, tecnico, sanitario, amministrativo e contabile inerente la gestione. A tal proposito il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa contro i rischi (anche causati per colpa grave) inerenti la gestione del servizio, con compagnia di primaria importanza.

art. 36 – Materiali e attrezzature.

Il concessionario si obbliga a dotare la struttura dei mobili, materiali e attrezzature necessarie per il corretto e ottimale funzionamento della struttura e per l'espletamento del servizio.

Il concessionario avrà in uso la struttura e s'impegnerà a mantenerla, a propria cura e spese, in perfetto stato di conservazione, salvo la normale usura, compresi tutti gli impianti e le attrezzature in essa collocati, impegnandosi a provvedere al reintegro di quanto mancante con altro componente dello stesso tipo e qualità, nonché alla riparazione di quanto danneggiato.

Il concessionario sarà obbligato a mantenere a propria cura e spese in perfetto stato di pulizia i locali, gli impianti e le attrezzature esistenti nella struttura, nonché a provvedere, sempre a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

I locali, gli impianti e le attrezzature utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 155/1977; gli automezzi dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria.

art. 37 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà consegnata all'ospite al momento dell'ammissione nella struttura e sarà a disposizione per la consultazione da parte dei familiari e del personale.